

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAHOUM, BOLDRINI, D'ALESSIO, DAMICO, D'IPPOLITO, FASOLI,
LIBERTINI, MUSSA IVALDI VERCELLI**

Presentata il 26 marzo 1969

**Commissione per il riesame delle pratiche di pensione di guerra
respinte per insufficiente documentazione sulla causa bellica**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 313: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra », all'articolo 89, al titolo « Termini per le constatazioni sanitarie, ecc. », stabilisce che le « ferite, lesioni e infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli enti sanitari o dalle competenti autorità militari o civili, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra... ».

Si deve rilevare che purtroppo le competenti autorità ministeriali e, in sede di ricorso, la Corte dei conti non sono in grado in molti casi di raccogliere una documentazione soddisfacente per dimostrare l'esistenza della causa di guerra per la mancanza di certificati, diagnosi, documenti militari o civili rilasciati da « enti » riconosciuti. Vi sono alcune migliaia di casi molto penosi di ex combattenti che si sono vista respinta in diverse istanze la pratica di pensione di guerra proprio per la mancanza di una tale documentazione. Per esempio, soldati che hanno combattuto sul fronte russo con l'ARMIR e che durante la tragica ritirata hanno subito

leggere forme di congelamento agli arti, rientrati in Italia nell'aprile 1943, inviati al campo contumaciale e poi in licenza, non hanno dato molta importanza all'infermità; sono subentrati i fatti del luglio e poi del settembre 1943 e detti militari hanno continuato ad accusare lievi disturbi circolatori che hanno curato presso il medico condotto, temendo naturalmente di presentarsi alle autorità militari tedesche e della RSI. Attraverso gli anni, i disturbi si sono acuiti ed in alcuni casi si è giunti anche all'amputazione degli arti. Eppure l'invalidità non è stata riconosciuta dipendente da causa di guerra per la mancanza di una adeguata documentazione degli enti sanitari.

Casi non meno pietosi si sono verificati per un certo numero di partigiani che non hanno ottenuto la pensione di guerra per la stessa motivazione, non avendo potuto produrre la documentazione sanitaria. È noto che i partigiani erano costretti a curarsi con mezzi clandestini e che spesso neppure disponevano della assistenza medica; è quindi impensabile che essi possano produrre documenti di ospedali o di « enti »; le ferite o le infermità

subite per causa di guerra possono essere soltanto testimoniate dai comandi partigiani e dai compagni di lotta.

Altri casi che non hanno potuto essere risolti positivamente, nonostante un presumibile buon diritto dei richiedenti, sono quelli che concernono i militari che hanno contratto infermità o lesioni in prigionia e che mancano di una documentazione ufficiale; ed anche numerosi casi di combattenti antifranchisti in Spagna.

È vero che l'articolo 89 della legge n. 313 ha cercato di ovviare a così gravi inconvenienti, stabilendo che: « Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cui al primo comma (cinque anni), abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione, ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, le domande sono ugualmente ammissibili. In tali ipotesi, ai fini della dipendenza da causa di guerra delle invalidità denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova ».

Questo articolo presuppone, tuttavia, il « ricovero ospedaliero od accertamenti » perché si possa tenere conto « delle particolari caratteristiche » delle invalidità e di « ogni altro elemento di prova ». Nella prassi, mancando i documenti ospedalieri o di « enti » ufficiali, la domanda di pensione di guerra viene solitamente respinta, anche in quei casi specificati. D'altra parte, ad alcune categorie di ex combattenti, come abbiamo visto, è praticamente impossibile presentare documenti ospedalieri e comunque provare il ricovero o gli accertamenti.

Oltre l'amarezza di vedersi respingere, nelle diverse istanze, la domanda di pensione, subentra negli interessati anche il risentimento verso gli organismi dello Stato che non hanno potuto o saputo riconoscere le infermità o invalidità subite.

È quindi indispensabile rendere giustizia, anche se tardivamente, a questi benemeriti cittadini ed a tale scopo si presenta la seguente proposta di legge che tende, appunto, a dare agli interessati il giusto riconoscimento con accertamenti che siano consoni a raccogliere davvero ogni elemento di prova.

Il principio della revisione delle pratiche di pensione di guerra è già stato sancito dall'articolo 120 della legge n. 313: « I provvedimenti emanati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti ». Stabilito tale principio, resta evidente che la revisione si rende indispensabile in particolare nei casi che noi abbiamo ricordato perché appunto lo spirito e la lettera della legge trovino pratica applicazione.

Tuttavia, è indispensabile costituire una commissione *ad hoc* che, per le sue precise conoscenze di luogo e di fatto circa le particolari condizioni di certe categorie di ex combattenti, possa praticamente raccogliere ogni elemento di prova, anche quando non esistano documenti circa i ricoveri ospedalieri o gli accertamenti di enti ufficiali.

La commissione, come stabilito dall'articolo 1 della proposta di legge, è formata da rappresentanti delle associazioni combattentistiche, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante della Corte dei conti. Su domanda degli interessati, anche se sia già intervenuta per la pratica di pensione di guerra una decisione della Corte dei conti, la commissione di revisione prende in considerazione soltanto i casi che hanno avuto esito negativo perché mancava la documentazione ufficiale sulla causa di guerra; la commissione esaminerà i documenti in atti, potrà compiere ulteriori accertamenti, raccoglierà ogni elemento di prove risultante utile ad un giudizio obiettivo, quindi deciderà in base agli elementi raccolti e alle particolari caratteristiche delle invalidità che le commissioni mediche, di cui agli articoli 93, 94, 95 della legge n. 313 hanno accertato. Nei casi dubbi, la commissione di revisione può chiedere un esame suppletivo della commissione medica competente.

L'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce i metodi di funzionamento della commissione di revisione. Poiché la presente proposta di legge integra la legge n. 313 per una sua più completa applicazione non è previsto un onere finanziario specifico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i casi previsti dall'articolo 89 della legge del 18 marzo 1968, n. 313, in cui la causa di guerra non sia documentata da atti ufficiali o di enti preposti, viene costituita una apposita commissione di revisione. Tale commissione ha il compito, su domanda degli interessati, di esaminare quelle pratiche di pensione di guerra che siano state respinte perché mancavano documenti od accertamenti di enti, o di ricovero ospedaliero e per le quali siano state invece presentate dichiarazioni di ufficiali, comandanti partigiani, medici, sacerdoti, commilitoni, ecc. Tali dichiarazioni agli atti debbono essere datate nel periodo di non oltre cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 9 e 10 della legge n. 313.

La commissione di revisione di cui al presente articolo è composta dai seguenti membri: da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante della Corte dei conti, da un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni combattentistiche: ANMIG, ANCR, ANPI, FVL, FIAP, Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, Associazione nazionale vittime civili di guerra, ANEI.

La commissione ha il compito esclusivo di esaminare la documentazione in atti, di compiere ulteriori accertamenti, di raccogliere ogni elemento di prova, di vagliare le decisioni delle commissioni mediche di cui agli articoli 93, 94, 95 della legge n. 313 che si trovano agli atti, di riconoscere le caratteristiche delle invalidità classificate nei verbali diagnostici, di promuovere nei casi controversi ulteriori accertamenti sanitari, al fine di stabilire o di respingere la dipendenza da causa di guerra delle ferite ed infermità.

La commissione di revisione procede anche per le pratiche per le quali siano già intervenute le decisioni della Corte dei conti.

ART. 2.

La commissione di revisione viene presieduta dal rappresentante della Corte dei conti e decide a maggioranza dei membri. Ai com-

ponenti della commissione non dipendenti dallo Stato è dovuto un compenso per le prestazioni effettuate, in base all'articolo 96 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Le decisioni motivate della commissione di revisione vengono trasmesse al Ministero del tesoro che provvede alla liquidazione della pensione di guerra o emana un provvedimento negativo da notificarsi entro 60 giorni all'interessato.